RIFLETTENTE L'AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE IL CREDITO FONDIARIO NELL'ISOLA DI SARDEGNA

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato ad affidare la continuazione ed il compimento della liquidazione dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di Risparmio di Cagliari, e a dare facolta' di esercitare il Credito fondiario nell'Isola di Sardegna alla Societa' che a tali scopi si costituira' fra i possessori di cartelle del detto Istituito.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1898, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente l'autorizzazione per esercitare il Credito fondiario nell'isola di Sardegna
Estremi	Legge 30 gennaio 1898, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-l-autorizzazione-per-esercitare-il-credito-fondiario-nell/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it